

## FAQ WEBINAR 26 GENNAIO 2024

1) Previsione e modalità acquisizione CIG, su piattaforme di approvvigionamento accreditate per affidamenti servizi sociali svolti in regime di accreditamento con operatori economici del Terzo Settore ed erogati a mezzo di voucher.

Quanto sopra ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in osservanza della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata, in ultimo con delibera ANAC n. 585 del 19 dicembre 2023.

I rapporti con gli enti del terzo settore sono disciplinati all'articolo 6 del Codice; La norma chiarisce che non rientrano nel campo di applicazione del Codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

Nell'ambito della piattaforma PCP è prevista la **scheda P5** per appalti soggetti a sola tracciabilità che ha, tra l'altro, nelle norme di riferimento proprio l'articolo 6 del decreto legislativo 36/2023.

2) l'atto finale va adottato dal RUP oppure dal dirigente su proposta del RUP. in altre parole, il RUP a valenza su atti verso l'esterno? Può essere dato affidamento di supporto al RUP ad altro dipendente di altro comune? Grazie

Il provvedimento finale – determina di aggiudicazione deve essere adottato dal Dirigente che ha il potere di impegnare la spesa verso l'esterno.

Il Comune dovrà prima operare una ricognizione interna del personale dell'ente e, successivamente, in caso di esito negativo, potrà affidare tali servizi all'esterno, secondo le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici (Parere ANAC funzione consultiva n. 11/2023)

Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Le funzioni di supporto al RUP configurano un'attività professionale in proprio (cfr. delibera ANAC n. 676 del 6 ottobre 2021). Anche la giurisprudenza amministrativa ha chiarito la natura giuridica di tale attività, ritenendo che essa sia riconducibile ad un appalto di servizi (cfr. Tar Puglia, Bari, sez. I, 13 febbraio 2020, n. 237), in quanto consistente in un'obbligazione nei confronti del committente avente ad oggetto il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.). In quest'ottica, l'attività di supporto al RUP, anche se prevista al fine di sopperire all'indisponibilità di personale dotato di adeguate competenze all'interno dell'amministrazione, deve essere qualificata quale attività professionale in proprio, richiedendo non solo che il soggetto affidatario sia dotato di specifiche competenze professionali relative al settore di riferimento oggetto dell'incarico, ma anche che appresti una specifica organizzazione, con assunzione del rischio, diretta a soddisfare le esigenze dell'ente.

Sulla base delle precedenti considerazioni sarà compito dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente valutare se non vi siano ostacoli allo svolgimento dell'incarico ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

3) Il RUP può delegare un responsabile di fase a richiedere il CIG?

Il RUP provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento (Art. 6, co. 2, lett. I) allegato I.2 al D.Lgs. n. 36/2023)

4) un chiarimento: i responsabili di fase equivalgono alla vecchia struttura di supporto al RUP e se sono interni all'amministrazione possono essere remunerati inserendo le relative quote nel quadro economico pari ad un massimo dell'1% dell'importo dell'appalto.

La collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto – trattandosi di attività tecnica ex allegato I.10 al D.Lgs. n. 36/2023- è incentivabile ai sensi dell'art.45, comma 1 del medesimo decreto

5) Visto che siamo in argomento, e i requisiti del DEC non sono specificato né nella norma né nelle linee guida ANAC, si può chiarire quali sono i requisiti della figura del DEC?

Una doverosa precisazione in merito alle linee guida ANAC n. 3: si ricorda che ai sensi dell'art. 225, co. 16. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, **si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati.**

Ciò premesso, il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

**L'allegato II.14 al Codice** individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Credo che alla luce di quanto sopra riportato sia opportuno, vista la delicatezza dei compiti ad esso ascritti, che il DEC vada individuato tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto e che i requisiti dello stesso debbano, per lo meno, essere in linea con quelli previsti per il RUP.

Attenzione a **Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Campania Deliberazione n. 191/2023:**

“Negli appalti di servizi e forniture, la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni – da cui discende la nomina del direttore dell'esecuzione come figura distinta dal RUP - rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento (ex multis: Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 87/2020/PAR del 12 ottobre 2020).

Al ricorrere di tale presupposto, che va verificato con rigore e oggettività, il legislatore preferisce derogare al suddetto principio, nell'intento di valorizzare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, le professionalità interne all'amministrazione e di conseguire un risparmio di spesa per il mancato ricorso a professionisti esterni. Se queste sono le ragioni della deroga, è chiaro che essa si giustifica solo in presenza di appalti di particolare e oggettiva importanza per qualità o importo delle prestazioni dedotte nel contratto.

In sintesi, nel nuovo Codice la materia in esame è disciplinata nei seguenti termini:

- l'art. 45, comma 2, conferma che gli incentivi, per gli appalti di forniture e servizi, sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione (sulla falsariga di quanto già previsto dall'art. 113 del Codice previgente);

- l'art. 114, comma 8, rinvia all'allegato II.14 ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni), per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell'esecuzione come figura diversa dal RUP ed è, pertanto, all'allegato II.14 che occorre fare riferimento per valutare la sussistenza del requisito della “particolare importanza”;

- l'art. 31, comma 1, dell'allegato II.14, prevede che l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto sia ricoperto dal RUP “a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32”;

- l'art. 32 dell'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi del suddetto art. 114, comma 8, che il direttore dell'esecuzione debba essere diverso dal RUP;

- **per i servizi** si prescinde dall'importo contrattuale e rileva il profilo qualitativo fondato sui criteri oggettivi di valutazione della particolare importanza, enucleati dall'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14;

- in sede di prima applicazione, è lo stesso comma 2 ad individuare puntualmente i servizi di particolare importanza, con elencazione che - ad avviso del Collegio, per le ragioni esposte - non riveste carattere tassativo;

- **per le forniture** rileva, invece, il profilo quantitativo fondato sull'importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza se tale importo è superiore a 500.000,00 euro.

6) Per la Direzione Lavori l'iscrizione all'albo è necessaria per i tecnici interni alle amministrazioni?

Ricordiamo che nel nuovo Codice le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l'attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Qualora le amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice.

Solo per i tecnici esterni all'ente, l'Allegato II.12, parte V, cui rinvia il comma 2 dell'art. 66 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria), individua, all'art. 34, i requisiti professionali necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento degli incarichi tecnici.


Tale ultima disposizione stabilisce infatti che «1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti: a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto».

7) Come poter fare CIG derivati?

Nelle schede ANAC dedicate ai contratti discendenti da Accordo quadro/ convenzione c'è lo spazio per inserire il CIG padre. Il CIG ottenuto è il CIG Derivato

8) come si accede alla scheda P72?

Nell'ambito del MEPA alla scheda P7\_2 Si accede nella stessa sezione prevista per le altre schede – vedi immagine sotto



9) i ricoveri disabili in strutture residenziali si formalizza con convenzione tipo superiori a 40000, pertanto si chiede se va fatto affidamento su MEPA.

Analoga risposta al quesito numero 1 con riferimento al collocamento o per il ricovero di soggetti disabili in strutture accreditate.

Se invece, a prescindere dal nomen juris attribuito alla fattispecie, non si rientra nelle ipotesi di applicazione del Terzo Settore, si tratta di un appalto e come tale va applicato il codice dei contratti e il servizio va affidato nell'ambito del MEPA